



CITTÀ DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

UFFICIO TECNICO – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Prot.

Bordighera, 24 ottobre 2017.

OGGETTO: DISCIPLINA PER IL RECUPERO DEI SOTTOTETTI E DEI LOCALI DI CUI ALL' ARTICOLO 5 DELLA L.R 24/01.

Revoca delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 59 del 30/11/2015 e n. 23 del 27/04/2016 e adozione della disciplina urbanistica ai sensi dell'art. 7 della L.R 24/01 e s.m.i. con introduzione dell'art. 21bis delle N.T.A. “*Recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all'articolo 5 negli edifici esistenti ai sensi della L.R. 6 agosto 2001 n. 24 e s.m.i.*” – **RELAZIONE INTEGRATIVA**

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 20/04/2017 è stata adottata la disciplina in oggetto, corredata dal Rapporto Preliminare redatto ai sensi dell'art. 8 della L.R. 32/2012 per la verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi art 13 della medesima legge.

Il Comune di Bordighera, con nota prot. 12296 del 01/06/2017, ha attivato la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS ed ha contestualmente invitato i soggetti competenti in materia ambientale a proporre il proprio contributo.

Gli approfondimenti condotti per la procedura di verifica di assoggettabilità ex art. 13 l.r. n. 32/2012 e ss.mm. in data 28/09/2017 hanno consentito di definire le condizioni per garantire la sostenibilità della nuova disciplina in oggetto e per l'esclusione dell'assoggettamento a VAS, consistenti nelle seguenti modifiche ed integrazioni della norma:

1. introdurre percentuali minime di permeabilità dei nuovi parcheggi;
2. prevedere norma per la salvaguardia dei chiroterri;
3. introdurre limitazioni per gli interventi che riguardino edifici di architettura rurale, edifici testimoniali ed identitari”, escludendo per essi la possibilità di modifica delle falde;
4. introdurre nella disciplina un rimando esplicito alla vigente legge quadro sull'inquinamento acustico (L. 447/1995);
5. introdurre nella nuova disciplina il raccordo con le norme del Piano Comunale delle radiotelecomunicazioni;
6. introdurre nella nuova norma il livello delle prestazioni energetiche degli organismi edilizi trasformati in applicazione della nuova disciplina.

Alla luce delle argomentazioni sopra svolte in base ai contenuti del rapporto preliminare e dei contributi e pareri pervenuti da parte dei Soggetti consultati competenti in materia ambientale, è stato ritenuto di non assoggettare, ai sensi art. 13 della L.R. 32/2012 e s.m.i., la nuova disciplina alla procedura di VAS di cui all'art. 8 e seguenti della medesima legge, alla condizione che vengano rispettate tutte le condizioni sopra elencate.

La nuova disciplina deve essere corredata dalle schede di cui al “Supporto Tecnico” fornito da Regione Liguria e deve, altresì, essere aggiornata alla luce delle modifiche legislative introdotte (L.R. 16/2008 e s.m.i. e D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.).

Pertanto, con determinazione del Dirigente ad interim del Settore Tecnico, è stato disposto di non assoggettare, ai sensi art. 13 della L.R. 32/2012 e s.m.i., la nuova DISCIPLINA PER IL RECUPERO DEI SOTTOTETTI E DEI LOCALI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DELLA L.R. 24/01, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 24/01 E S.M.I. alla procedura di VAS di cui all'art. 8 e seguenti della medesima legge alla condizione che vengano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- siano introdotte nella norma percentuali minime di permeabilità da rispettare nella realizzazione dei nuovi parcheggi;
- la norma sia integrata con prescrizioni per la salvaguardia dei chiroterri;
- per il recupero di sottotetti degli edifici di architettura rurale, edifici testimoniali ed identitari" sia esclusa la possibilità di modifica delle falde;
- sia introdotto nella norma un rimando esplicito alla vigente legge quadro sull'inquinamento acustico (L. 447/1995).
- sia introdotto nella norma il raccordo con le norme del Piano Comunale delle radiotelecomunicazioni;
- sia introdotto nella norma il livello delle prestazioni energetiche degli organismi edilizi trasformati in applicazione della nuova disciplina.

È stato anche disposto che la nuova disciplina venga corredata dalle schede di cui al "Supporto Tecnico" fornito da Regione Liguria ed aggiornata alla luce delle modifiche legislative introdotte (L.R. 16/2008 e s.m.i. e D.P.R. n. 380/2001) prima della definitiva approvazione.

Per quanto sopra, si è provveduto all'inserimento, nella normativa adottata, delle prescrizioni e condizioni che precedono e a compilare la scheda regionale.

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 20/04/2017 unitamente alla nuova disciplina, modificata, integrata ed aggiornata deve pertanto essere depositata per trenta giorni consecutivi a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale ed inserita nel sito informatico del Comune previo avviso da pubblicarsi in tale sito e nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL) al fine della presentazione, nel medesimo termine di osservazioni da parte di qualunque interessato.

Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata
Geom. Luca Garaccione

Il Responsabile delegato del Settore Tecnico
Arch. Roberto Ravera